

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1960

(11^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MEDICI

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri » (739-B) (D'iniziativa dei senatori Pastore ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 60, 61
JANNUZZI 61

« Ulteriore finanziamento per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Bruxelles del 1958 » (1146) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, *ff. relatore* 67, 68
CARBONI 68
CESCHI 68
DE LUCA 68

FENOALTEA Pag. 68
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 68

« Concessione di un contributo annuo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma » (1147) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 61, 62
FENOALTEA, *relatore* 62
JANNUZZI 62
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 62

« Contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1960 » (1262) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 63, 64, 65
CESCHI 64
FENOALTEA 64
FERRETTI, *relatore* 63, 64

JANNUZZI	Pag. 64,	65
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>		65

« Istituzione di un Comitato per la partecipazione dell'Italia all'anno mondiale del rifugiato e concessione al medesimo di un contributo » (1263) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	66,	67
CARBONI, <i>relatore</i>		66
JANNUZZI	66,	67
PASTORE		66
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	66,	67

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Carboni, Ceschi, Cianca, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Greco, Jannuzzi, Lussu, Medici, Menca-
raglia, Pastore e Turani.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Berti, Scoccimarro e Spano, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Vergani, Zucca e Luca De Luca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Russo.

FENOALTEA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pastore ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri » (739-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pastore ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui sono io stesso relatore.

Il disegno di legge n. 739-B, già approvato dal Senato, emendato dalla Camera e dalla medesima approvato in un nuovo testo, torna ancora una volta all'esame e alla approvazione della 3^a Commissione del Senato

È molto tempo che la soluzione di tale questione viene sollecitata da tutte le parti politiche, anche perchè risponde ad una esigenza di giustizia profondamente sentita.

Il disegno di legge in esame riguarda un ristretto numero di persone assunte nel lontano 1944-45 dalle Rappresentanze diplomatiche consolari di Parigi, che per ragioni di età non ha potuto valersi delle disposizioni di legge relative agli impiegati locali delle nostre ambasciate.

Tale personale, che fu assunto anche perchè l'Ambasciatore del tempo, date le particolarissime condizioni nelle quali si svolgeva la sua missione, aveva bisogno di personale particolarmente esperto nella conoscenza di quel mondo, fino ad oggi non ha potuto godere nè della pensione francese, perchè andava a perderla il giorno stesso in cui rinunciava al proprio incarico, nè della pensione italiana, perchè, superati i limiti di età, non poteva avvalersi della legge sugli impiegati locali.

In seguito ad un ordine del giorno votato all'unanimità da questa Commissione, fu presentata la proposta di legge Pastore che fece il suo rapido iter legislativo.

Presso la Camera dei deputati per questioni puramente procedurali furono introdotte delle modifiche le quali nascevano dal lodevole intendimento di evitare che vi potessero essere degli allargamenti indebiti. Il nuovo testo trasmesso al Senato non presenta delle modifiche sostanziali ma solo procedurali; pertanto ritengo di poter esprimere parere favorevole.

La Commissione finanze e tesoro del Senato non ha fatto ancora pervenire alla Commissione il suo parere ufficiale; tuttavia ci è stato assicurato verbalmente che sarà senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)11^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

J A N N U Z Z I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che non possiamo che convalidare la nostra precedente deliberazione, poichè le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non modificano sostanzialmente il disegno di legge già approvato dal Senato, ma tendono semplicemente a renderne più chiaro il contenuto.

Il nuovo testo dell'articolo 1, approvato dalla Camera dei deputati, specifica, infatti, in modo più concreto che cosa si intende per emigrazione politica patriottica e in cosa consiste la posizione che dà diritto alla applicazione dei benefici stabiliti dal disegno di legge medesimo. Il testo degli altri articoli non riporta modifiche sostanziali.

Ritengo, pertanto, che la nostra Commissione possa senz'altro deliberare in senso favorevole al disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono estese agli impiegati locali assunti, in base al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dopo il 4 giugno 1944 e non oltre il 31 dicembre 1956 tra i cittadini italiani residenti all'estero, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista, e siano pertanto espatriati. Lo stesso beneficio è concesso agli impiegati locali coniugi o vedovi di perseguitati, che siano pur essi espatriati.

Il beneficio di cui al precedente comma è attribuito agli impiegati locali suddetti, in servizio al momento dell'entrata in vigore della precitata legge del 30 giugno 1956, n. 775, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purchè abbiano compiuto o compiano dieci anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi del-

l'articolo 13 della suddetta legge 30 giugno 1956, n. 775. Il periodo di servizio maturato, agli effetti del trattamento di quiescenza, da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo per limiti di età, viene considerato equivalente, se inferiore a 20 anni di servizio pensionabile.

Gli impiegati interessati dovranno, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo la cennata estensione di cui ai commi precedenti.

(È approvato).

Art. 2.

Il riconoscimento della qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 è devoluto alla Commissione istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, integrata, a questi effetti, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli n. 6 e n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il corrente esercizio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma » (1147)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)11^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

F E N O A L T E A , *relatore*. Ritengo non sia necessario ripetere quanto è già detto nella relazione allegata al disegno di legge in discussione, ma semplicemente aggiungere quanto in essa non è contenuto.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale fu fondata con la finalità di fare opera di divulgazione dei principi che regolano le Nazioni Unite e dell'attività svolta da questo organismo internazionale.

L'opera della Società italiana per l'organizzazione internazionale in questi ultimi anni si è andata sempre più ampliando per il costante e progressivo sviluppo delle forme di cooperazione internazionale.

Con legge 4 agosto 1955, n. 704, veniva autorizzato un contributo annuo di lire 40 milioni a favore della Società, per la durata di cinque esercizi finanziari (l'ultimo, appunto, è stato l'esercizio 1959-60), iscritto nel capitolo 122 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Il presente disegno di legge non prevede un aumento del contributo, ma solo il rinnovarsi di esso.

Con i corsi di perfezionamento, dedicati alla cooperazione tecnica internazionale, la Società ha dimostrato di continuare ad assolvere in maniera assai efficace al compito di formazione di coloro che sono chiamati ad operare professionalmente nel campo delle attività internazionali.

In termini quantitativi le attività svolte dalla Società nel primo semestre 1960 possono essere illustrate dalle seguenti cifre: 36 conferenze e tre riunioni di studio sui problemi internazionali, due corsi di perfezionamento per 80 lezioni e 120 iscritti; un seminario internazionale di studi universitari, due corsi organici nell'ambito universitario, una quarantina di conferenze e riunioni per studenti universitari oltre alle attività permanenti; due corsi per professori, con 250 iscritti; attività permanenti dei gruppi insegnanti; oltre 50 istituti di istruzione secondaria superiore assistiti nella loro partecipazione al IX Concorso per le classi di formazione; oltre una cinquantina di borse di studio attribuite; oltre un migliaio di studenti di scuola media frequentanti le manifestazioni della Società; tre corsi per maestri ele-

mentari, per 240 lezioni e 300 frequentanti; la pubblicazione di un nuovo volume della collana « Documenti »; la pubblicazione di tre numeri della rivista « La comunità internazionale ».

Queste cifre, pur avendo un valore molto relativo, unite alle attività ampiamente descritte nella relazione introduttiva del disegno di legge in esame, possono dare un'idea dell'opera che la Società svolge.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale ha, inoltre, un bilancio per l'anno 1960 di 70 milioni, in cui la posta più rilevante è data dal contributo statale di 40 milioni, che si manifesta inadeguata per l'attività odierna della Società medesima.

Dichiaro, quindi, di essere favorevole alla approvazione del disegno di legge al nostro esame.

J A N N U Z Z I . Mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore per la sua brillante relazione e dichiaro che sono favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 40.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale con sede in Roma.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)11^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

1961, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1960 » (1262) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1960 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRETTI, *relatore*. La mia relazione sarà breve e favorevole sia per la nobiltà dello scopo per il quale viene proposto lo stanziamento, sia per la limitatezza dell'aumento richiesto.

Ritengo sia opportuno approvare il presente disegno di legge anche perchè in proporzione ad altri Paesi molto meno ricchi del nostro e molto inferiori come precisione internazionale, il nostro contributo è veramente minimo.

Desidero ora fare una osservazione di carattere generale. Provvedendo alla copertura di tali disegni di legge con la semplice formula: « all'onere di cui al precedente articolo, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio

finanziario 1960-61 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario, dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », siamo sicuri di non violare l'articolo 81 della Costituzione?

Prima di tutto dobbiamo renderci conto che il fondo di cui sopra non è il pozzo di San Patrizio, dove si possa continuamente attingere; inoltre come si può sostenere il carattere straordinario di un contributo che era già iscritto nel bilancio precedente?

Siamo arrivati ad oltre 500 miliardi di deficit e io ritengo che se avessimo rispettato più scrupolosamente l'articolo 81 della Costituzione, non ci troveremmo ora a questo punto!

PRESIDENTE. Mi sembra che la situazione prospettata dal senatore Ferretti non risponda esattamente alla realtà.

FERRETTI, *relatore*. Sono confortato dalla onorevole ed autorevole opinione del Presidente della Repubblica.

Continuare su questa via, significherebbe far crollare l'ultimo prestigio che ancora può avere la nostra moneta. Non sto facendo delle osservazioni, ma delle affermazioni che posso documentare.

Abbiamo in agitazione tutte le persone che vivono di lavoro, e questo non perchè desiderino di elevare il proprio tenore di vita, ma soltanto di poter vivere in una stabile situazione economica mentre riscontriamo un continuo diminuire della capacità di acquisto della moneta, dovuto in parte anche al modo di spendere i denari dello Stato.

Alla fine degli esercizi finanziari non si riesce mai a pareggiare, e si costringe quindi lo Stato a stampare nuovi biglietti. La circolazione dei biglietti è aumentata dell'11 per cento!

È opportuno, quindi, preoccuparsi di spendere i denari dello Stato con più cautela.

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, siamo chiamati in questa sede solo per discutere ed esaminare l'opportunità di concedere un contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecni-

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

11ª SEDUTA (1º dicembre 1960)

ca ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1960. Dobbiamo quindi stabilire se la somma da stanziare è spesa bene o male nel caso particolare.

F E R R E T T I, *relatore*. La somma è spesa benissimo, solo dobbiamo sapere se abbiamo fondi sufficienti per farlo.

Dichiaro tuttavia di essere favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame.

C E S C H I. La Commissione finanze e tesoro del Senato ha trasmesso il suo parere?

J A N N U Z Z I. Senatore Ferretti, quando ci si richiama all'articolo 81 della Costituzione, è necessario richiamarsi in senso giusto, cioè solo nel caso che un disegno di legge non porti l'indicazione della copertura. Il presente disegno di legge indica una copertura la quale è data da un capitolo del bilancio.

Perchè la sua tesi possa avere valore è necessario che il Governo, pur sapendo che il capitolo del bilancio non può bastare a coprire una spesa, ne proponga l'approvazione.

È sufficiente quindi avere una dichiarazione da parte del Governo che nel capitolo del bilancio indicato nel disegno di legge in discussione la copertura esiste, e la questione relativa alla spesa è superata e l'articolo 81 della Costituzione non viene violato.

Ritengo che il presente disegno di legge, per la sua modestia, non possa costituire una ragione sufficiente per aprire addirittura una discussione di politica economico-finanziaria generale a cui, lo riconosco, lei è stato un po' cortesemente provocato. Sarà opportuno continuare l'esame di tale problema in altra sede.

Desidero, infine, fare un'altra osservazione di carattere generale.

È mai possibile che i disegni di legge, quando già sono approvati dalla Camera dei deputati, debbano pervenire al Senato senza la scorta della relazione iniziale?

Perchè il privilegio della relazione deve essere concesso solo a quel ramo del Parlamento che per primo deve esaminare un disegno di legge?

È molto tempo che vado insistendo sulla opportunità di allegare ad ogni disegno di legge, che ci perviene dalla Camera dei deputati, la relativa relazione, in modo da renderne molto più agevole l'esame.

È a mio parere opportuno che il Presidente della Commissione, come io stesso mi impegno a fare nella qualità di Presidente di altre Commissioni, chieda alla Presidenza e alla Segreteria che si provveda in merito.

F E R R E T T I, *relatore*. C'è una sola considerazione da fare, senatore Jannuzzi, ed è questa: come mai ogni bilancio consuntivo è terribilmente diverso da quello preventivo? Significa, questo, o che la Ragioneria generale dello Stato non ha controllato se le spese erano già stanziare nel bilancio, oppure qualcuno che poteva dare ordini alla Ragioneria generale dello Stato ha stabilito di provvedere con nuovi stanziamenti.

J A N N U Z Z I. I bilanci consuntivi in tanto possono essere superiori a quelli preventivati, in quanto siano preventivamente regolarizzati!

P R E S I D E N T E. Ritengo che tale discussione non possa aver luogo in questa sede.

C E S C H I. Le Commissioni debbono restare nel proprio ambito, altrimenti le Commissioni specializzate non avrebbero ragione di esistere.

Le osservazioni del senatore Ferretti sono interessantissime; tuttavia, come ha detto il Presidente, non è questa la sede opportuna per svolgerle.

Quando ho interrotto, chiedendo se era pervenuto il parere da parte della Commissione finanze e tesoro, intendevo dire che se tale parere era favorevole, evidentemente quella Commissione ha accertato la possibilità di un simile stanziamento interpellando eventualmente i competenti organi governativi.

F E N O A L T E A. Mi associo pienamente a quanto ha rilevato il collega Jannuzzi per quanto concerne la opportunità che i disegni di legge, quando vengono sottoposti al

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)11^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

nostro esame, debbono essere accompagnati dalla relazione introduttiva.

R U S S O, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non è questa la sede per affrontare problemi di impostazione di bilancio nè per entrare in discussioni di politica generale. Per quanto riguarda le dichiarazioni fatte dal relatore, desidero fare due precisazioni: prima di tutto il contributo da destinare al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progettati per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati, ha carattere speciale, per cui può essere rilevato dal fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

In secondo luogo, le ragioni di carattere straordinario che hanno portato al richiamo dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, è da ricercare nel voto espresso dalla Assemblea delle Nazioni Unite nel 1960 in cui era rivolto l'invito a tutti i Paesi appartenenti alla Organizzazione a voler aumentare la natura del loro contributo.

Il voto è stato espresso nel gennaio 1960, per cui, essendo già stato presentato al Parlamento il bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61, non si era potuta iscrivere la somma occorrente nel bilancio stesso; non restava pertanto che fare ricorso al fondo speciale espressamente previsto per casi del genere.

La copertura per il presente disegno di legge esiste, poichè il fondo speciale è di tale entità da poter coprire largamente questa spesa.

Con questo chiarimento, senza entrare in una discussione più ampia, esorto la Commissione a voler esprimere voto favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E. Desidero precisare che il presente disegno di legge trova copertura esplicita in un documento parlamentare esistente, denominato nota preliminare al bilancio. Nella suddetta nota è indicato non solo il fondo globale o speciale esistente, ma anche l'elencazione di tutti i disegni di legge che con il fondo possono essere finanziati

Esiste pertanto un documento parlamentare, contenente l'assicurazione del Governo

che una parte del Fondo è stata destinata a quel preciso scopo.

J A N N U Z Z I. Insisto sulla necessità che i disegni di legge siano accompagnati da una relazione introduttiva anche per esigenze di ordine pratico.

P R E S I D E N T E. In forma ufficiale la Presidenza chiederà che i disegni di legge provenienti dalla Camera dei deputati siano accompagnati dalla relazione introduttiva.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 687.500.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1960.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)11^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Comitato per la partecipazione dell'Italia all'anno mondiale del rifugiato e concessione al medesimo di un contributo » (1263) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Comitato per la partecipazione dell'Italia all'anno mondiale del rifugiato e concessione al medesimo di un contributo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARBONI, *relatore*. Onorevole Presidente, ritengo che più di quanto possa dire io sull'argomento potrà farlo il rappresentante del Governo il quale è il più idoneo ad illustrare il presente disegno di legge.

Il provvedimento in esame prevede la costituzione di un Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'anno mondiale del rifugiato. A tale scopo è previsto uno stanziamento di 20 milioni, che verranno detratti dai capitoli nn. 20, 62, 66 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1959-1960.

Non posso che essere favorevole agli scopi che il suddetto Comitato intende perseguire, e pertanto propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

PASTORE. Non ho alcuna ragione per oppormi alla partecipazione italiana all'anno mondiale del rifugiato; tuttavia, senza proporre emendamenti, desidero raccomandare al Governo di ricordare all'eventuale Comitato nazionale che in questa occasione non si devono fare discriminazioni di nessun genere e di accordare la protezione (che è possibile accordare) anche a quei cittadini che hanno dovuto emigrare in seguito alla guerra civile.

Propongo, inoltre, che il Comitato di nuova istituzione non sia costituito solo ed esclusivamente da funzionari, ma che siano chiamati a farne parte anche i rappresentanti delle varie correnti politiche.

Desidero infine sapere se i 20 milioni che il disegno di legge prevede servono solo a far funzionare il Comitato, oppure costituiscono il contributo dell'Italia alle spese per la manifestazione dei rifugiati.

JANNUZZI. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame; desidero tuttavia fare una osservazione che non è di carattere generale, ma è pertinente al provvedimento in discussione.

Stiamo creando troppe leggi, ed è necessario domandarsi se tutta la materia da queste contemplata possa non essere oggetto di disegni di legge.

Per la istituzione di un Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'anno mondiale del rifugiato, a mio parere, non è necessaria una legge, ma sufficiente un decreto del Ministro degli affari esteri

Esiste una spesa di 20 milioni, ma viene coperta da riduzioni di altri capitoli di bilancio, quindi siamo sempre nell'ambito di una legge già approvata.

Onorevole Sottosegretario, è possibile che all'atto della approvazione dei bilanci non si debba stabilire di tenere a disposizione un fondo che consenta interventi di modesta entità, come appunto prevede il disegno di legge in discussione, senza dover ricorrere alla creazione di una nuova legge?

Mentre mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame, mi associo alle osservazioni fatte dal senatore Pastore, in merito ad una eventuale discriminazione fra i rifugiati politici.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero dare piena assicurazione ai senatori Pastore e Jannuzzi che non vi è alcuna intenzione discriminatoria nello spirito del disegno di legge. D'altra parte il provvedimento trae origine da una risoluzione delle Nazioni Unite su proposta della Delegazione britannica e approvata con il consenso unanime dell'Assemblea.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)11^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

Dato il carattere non discriminatorio della attività del Comitato, non vi sarà di conseguenza alcuna volontà a discriminare il rifugiato politico, ma solo la volontà di aiutare persone che hanno bisogno di solidarietà e assistenza.

Per quanto riguarda l'attività del Comitato, vi comunico inoltre che è nostra intenzione usufruire anche dei servizi della Croce Rossa, perchè si ritiene che per la sua tradizione sia la più idonea a rispondere agli obiettivi che il disegno di legge si propone di raggiungere.

La cifra di 20 milioni deve servire e per l'attività del Comitato e per provvedimenti per l'assistenza dei rifugiati politici.

Desidero, infine, fare un'ultima osservazione al senatore Jannuzzi. L'esecutivo non ha alcuna possibilità di erogare fondi, anche se può nominare un Comitato con semplice decreto.

JANNUZZI. Dal momento che si può fare con decreto la nomina di un nuovo Comitato, per una ragione di ortodossia nella tecnica legislativa si dovrebbe poter provvedere con un semplice decreto anche a disegni di legge che richiedono uno stanziamento di così modesta entità.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se il Governo emanasse tali decreti e il Parlamento non consentisse poi la erogazione dei fondi, ci troveremmo di fronte ad un provvedimento che non avrebbe alcuna efficacia.

JANNUZZI. Questa è eccessiva correttezza da parte del Governo!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito un Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'anno mondiale del rifugiato con sede in Roma presso il Ministero degli affari esteri.

Le attribuzioni del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri; il numero dei componenti è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare di concerto con quello del tesoro.

Il Comitato è retto da un presidente coadiuvato da un segretario generale nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 2.

Al Comitato di cui all'articolo precedente è concesso un contributo di lire 20.000.000, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 20.000.000 si farà fronte mediante riduzione per lire 5.000.000, 7 milioni, 3.000.000 e 5.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli nn. 20, 62, 66 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Ulteriore finanziamento per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Bruxelles del 1958 »
(1146)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per la partecipazione dell'Italia alla Esposizione universale internazionale di Bruxelles del 1958 ».

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)11^a SEDUTA (1° dicembre 1960)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Micara, relatore del disegno di legge in esame, mi ha pregato di sostituirlo, essendo impegnato nei lavori dell'Assemblea parlamentare europea a Strasburgo.

Alcuni membri della Commissione hanno fatto sapere di essere favorevoli alla approvazione del provvedimento, purchè con esso si intenda definitivamente provvedere alla liquidazione del debito rimasto in sospeso alla chiusura della Esposizione universale e internazionale di Bruxelles del 1958.

Prego, pertanto, l'onorevole Sottosegretario di volerci dare dei chiarimenti in merito.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Con un primo disegno di legge del 1957 è stata autorizzata una spesa di 600 milioni, successivamente elevata a 800 milioni di lire, che sono risultati ancora una volta insufficienti a liquidare tutte le pendenze derivanti dalla partecipazione italiana alla Esposizione universale internazionale di Bruxelles del 1958.

Quando fu presentato il primo disegno di legge, ci trovavamo di fronte solo ad una previsione non legata ad alcun progetto. Nel 1958 tale stanziamento si è rivelato insufficiente, perchè sono state apportate delle modifiche al progetto inizialmente predisposto, progetto che si è dovuto allargare e ingrandire in relazione anche a ciò che hanno fatto altri Paesi partecipanti alla Esposizione e al legittimo desiderio di fare in modo che l'Italia partecipasse degnamente.

Gli 800 milioni ulteriormente stanziati sono risultati ancora insufficienti, ed ora ci troviamo nel momento in cui si devono liquidare i conti e la spesa ammonta ad un miliardo.

Il presente disegno di legge, quindi, prevede la spesa di 200 milioni di lire, in modo di consentire una rapida e completa eliminazione delle partite debitorie e la conseguente definitiva chiusura della gestione.

F E N O A L T E A . Cosa rimane di permanente?

C A R B O N I . Non rimane niente, solo la grande costruzione centrale, sede dell'Euratom. Il parco deve essere restituito, perchè è di proprietà privata.

D E L U C A . Con la scusa della Fiera i Conti di Liegi hanno avuto il Castello ricostruito.

C A R B O N I . Non però a spese della Fiera. Si tratta di un onere che si è assunto il bilancio belga e che ha dato origine ad una infinità di discussioni.

C E S C H I . Prima di porre in votazione il provvedimento desidererei sapere se abbiamo delle garanzie sulla esattezza dei conti di collaudo. Come è stato fatto il collaudo? È stato fatto sulle dichiarazioni dell'impresa costruttrice, oppure con regolare sopralluogo? Siccome so, non per esperienza diretta, ma per esperienza di miei colleghi e amici, che in queste Mostre si verificano ampie possibilità di imbrogli, mi permetto di essere sospettoso e di condizionare il voto alla conoscenza di chi ha collaudato e in base a quale atto.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho alcuna difficoltà ad esaudire il desiderio di maggiori chiarimenti; tuttavia devo chiedere che mi sia concesso un breve lasso di tempo per assumere le necessarie informazioni. Alla prossima seduta potrò essere in grado di dare ogni spiegazione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari